

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZAComuni di Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte, Centro Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari, Pensionato Regina Elena ed Opera Pia
Faccio Frichieripresso il **COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE**

Piazza Cavour n. 1 – 10068 Villafranca Piemonte

Tel. 011-9807107 – Fax 011-9807441

protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it

DISCIPLINARE DI GARA	
(NORME INTEGRATIVE ALLA LETTERA DI INVITO)	
ESECUZIONE LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO	
(ART. 30, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, N. 50 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)	
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI GARA, AI SENSI DELLA LETTERA B), DEL SECONDO COMMA, DELL'ART. 1, DELLA LEGGE 11.09.2020, N. 120 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 63, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, N. 50 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 58, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, N. 50 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER LA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEL SECONDO COMMA, DELL'ART. 95, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, N. 50 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	
LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI POLO DELL'INFANZIA CON ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI STRADA CAVOUR N. 3 – FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU	
CUP: D25E22000020006	CIG: 9856797633

SOMMARIO:**PARTE PRIMA – PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

1. CAPO 1 – PRESENTAZIONE.
 - 1.1. Termine per la presentazione dell'offerta.
 - 1.2. Modalità di presentazione dell'offerta.
 - 1.3. Recapito presso la stazione appaltante.
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA LETTERA DI INVITO.
 - 2.1. Quantitativo o entità dell'appalto.
 - 2.2. Qualificazione dei lavori.
 - 2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione.
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
 - 3.1. Documentazione amministrativa preliminare.
 - 3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione.
 - 3.3. Documentazione relativa alle disposizioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
4. CAPO 4 – OFFERTA TECNICA.
 - 4.1. Offerta tecnica.
5. CAPO 5 – OFFERTA ECONOMICA.
 - 5.1. Offerta economica.

PARTE SECONDA – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

6. CAPO 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

7. CAPO 7 – FASE DI GARA.

7.1. Apertura della gara.

7.2. Cause di esclusione in fase di ammissione.

7.3. Ammissione degli offerenti.

7.4. Gestione dell'offerta tecnica.

7.5. Gestione dell'offerta economica.

7.6. Offerte anomale o anormalmente basse.

8. CAPO 8 – AGGIUDICAZIONE.

8.1. Verbali.

8.2. Proposta di aggiudicazione.

8.3. Aggiudicazione.

9. CAPO 9 – STIPULA DEL CONTRATTO.

9.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto.

9.2. Adempimenti contrattuali.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI SPECIALI IN AMBITO DI APPALTO RIFERITO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.

10. CAPO 10 – INTRODUZIONE.

11. CAPO 11 – DISPOSIZIONI SPECIALI.

11.1. Condizionalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

11.2. Principio Do No Significant Harm.

11.3. Principi trasversali.

11.4. Identificazione del titolare effettivo.

11.5. Assenza di conflitto di interessi.

11.6. Ulteriori disposizioni.

PARTE QUARTA – DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

12. CAPO 12 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.

12.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa.

12.2. Modulistica disponibile per la partecipazione.

12.3. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione.

13. CAPO 13 - DISPOSIZIONI FINALI.

13.1. Controversie.

13.2. Altre disposizioni e informazioni.

13.3. Riserva di aggiudicazione.

PARTE PRIMA – PARTECIPAZIONE ALLA GARA

CAPO 1 – PRESENTAZIONE.

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al punto IV.3.4) della lettera di invito;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta: la procedura si svolge, ai sensi dell'art. 58, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, in modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione dalla stazione appaltante denominata TRASPARE della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte, Centro Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari, Pensionato Regina Elena ed Opera Pia Faccio Frichieri, raggiungibile al sito internet: <https://centraleunicadicommittenzadivillafrancapiemonte.traspere.com/>, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

AVVERTENZE:

Gli operatori economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica esonerano espressamente l'azienda, il gestore del sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli operatori economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, a adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.

La e - mail e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali.

Gli operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Gli operatori economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'azienda ed il gestore del sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il gestore del sistema e l'azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'azienda e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

ABILITAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici (così come definiti dalla lettera p, del primo comma, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni), che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelli economico - finanziari e tecnico - professionali, previsti dall'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, dettagliati nel seguito del presente disciplinare di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti buste telematiche:

- a) documentazione amministrativa;
- b) documentazione tecnica;
- c) offerta economica.

Ciascun documento deve quindi essere caricato sul sistema attraverso l'apposita procedura di upload (caricamento).

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

1.3. Recapito presso la stazione appaltante: non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la stazione appaltante.

La documentazione di gara è disponibile con accesso libero e illimitato sul sito internet del committente "Comune di Villafranca Piemonte" (<https://www.comune.villafrancapiemonte.to.it/>).

CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA LETTERA DI INVITO.

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.2.1) della lettera di invito):

IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA (I.V.A. esclusa): € 3.000.000,00:	
1)	importi soggetti a ribasso: € 2.952.622,88 per importi lavori;
2)	importi non soggetti a ribasso: € 47.377,12 per oneri della sicurezza.

2.2. Qualificazione dei lavori.

2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

a) per categoria si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato A, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, con le specificazioni di cui all'art. 12, della Legge 23.05.2014, n. 80;

b) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

LAVORAZIONI	CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	IMPORTO	CLASSE	%	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA	
						PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPPALTABILE
Edifici civili ed industriali	OG1	SI	€ 2.443.568,27	IV	81,25	Prevalente	40 %
Impianti tecnologici	OG11	SI	€ 556.431,73	III	18,55	Scorporabile	40 %
TOTALE			€ 3.000.000,00		100		

c) la categoria riportata nella prima colonna della tabella della precedente lettera b), è individuata al fine del rilascio del certificato di esecuzione lavori ai sensi e per gli effetti del secondo comma, dell'art. 85 e del primo comma, dell'art. 86, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3 della lettera di invito): durata in giorni: come previsto dall'art. 25, del capitolato speciale d'appalto, i lavori dovranno essere conclusi entro 614 (diconsi giorni seicentoquattordici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Si vedano anche le disposizioni in tema di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – conclusione dei lavori entro il 31.12.2025, Capo 11, del disciplinare di gara.

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta telematica: A – documentazione amministrativa).

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritiene opportuno, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale).

3.1. Documentazione amministrativa preliminare: per documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni e i documenti di cui ai seguenti articoli da 3.1.1 a 3.1.5, diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui all'articolo 3.2.1 e all'articolo 3.2.3, diversi da quelli di cui all'articolo 3.3, e diversi altresì dall'offerta tecnica ed economica.

Tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni previste dagli articoli da 3.1.1 a 3.1.5 devono allegare il proprio «PASSOE», rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite il sistema FVOE (ex AVC Pass), ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 464, del 27.07.2022, per l'accesso alla banca dati di cui all'ottavo comma, dell'art. 213, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

3.1.1. Cauzione provvisoria (art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni), per un importo di €. 60.000,00_(settantamila/00), pari al due per cento dell'importo totale a base di gara di cui all'articolo 2.1 costituita, a scelta dell'offerente, da:

- a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera e);
- a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, del Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, del Decreto Legislativo 24.02.1998, n. 58 recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui al secondo comma, dell'art. 1957, del Codice Civile, dell'immediata operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a centottanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con Decreto Ministeriale 19.01.2018, n. 31 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui al secondo comma, dell'art. 1957, del Codice Civile in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omissi dall'intestazione;
- b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'ottavo comma, dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
 - b.1) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con Decreto Ministeriale 19.01.2018, n. 31 o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
 - b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
- c) ai sensi del settimo comma, dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015, ridotto al trenta per cento per concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), al venti per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001, ridotto al quindici per cento per concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI ISO/TS14067, di cui al settimo comma, dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e lettera mm), dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti precisazioni:

- c.1) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito riportato sull'attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione ai sensi dell'articolo III.2.3, lettera c), obbligatorio nella misura di cui all'art. 63, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni; per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione in classifica I o II, il possesso del requisito può essere segnalato dallo stesso operatore economico mediante allegazione della copia della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni avente i contenuti dell'originale;
- c.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; oppure, se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82, con firma digitale del garante;
- e) il beneficiario della cauzione provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la stazione appaltante in intestazione.

3.1.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (comma 67, dell'art. 1, della Legge 23.12.2005, n. 266):

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento il Codice Identificativo di Gara indicato in oggetto;
- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
 - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; la copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;

3.1.3. Dichiarazioni e altra documentazione obbligatorie:

- a) domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione (utilizzando il modello Allegato A);
- b) dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (utilizzando il modello Allegato C);

- c) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti (utilizzando il modello allegato D) come segue: dichiarazione di avere, direttamente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; la suddetta dichiarazione dovrà riportare l'attestazione della stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui all'articolo 12.4.2; l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della stazione appaltante;
- d) ai fini della acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva, il numero di codice fiscale dell'operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi;

3.1.4. Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi della lettera u), del primo comma, dell'art. 46, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli artt. 1393 e 2206, del Codice Civile;
- b) limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto: dichiarazione, ai sensi dell'art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, con la quale l'offerente indica i lavori che intende subappaltare;
- c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 92, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni:
- se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'ottavo comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa;
 - per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli da III.2.1 a III.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

- ai sensi del secondo comma, dell'art. 92, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, indicazione dei lavori o delle parti di lavoro eseguiti da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - ai sensi del quinto comma, dell'art. 92, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al secondo comma, dell'art. 92, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. In tal caso, l'operatore economico cooptato deve:
 - possedere i requisiti di cui all'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
 - possedere almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste all'articolo 2.2.1, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
 - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intende eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al venti per cento del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
 - ai sensi del primo e secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico ai sensi del Decreto Legislativo 23.07.1991, n. 240;
- d) limitatamente alle reti di imprese e contratti di rete, in attuazione della lettera b), del secondo comma, dell'art. 13, della Legge 11.11.2011, le reti di imprese di cui ai commi da 4 ter a 4 quinquies, dell'art. 3, del Decreto Legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla Legge 209.04.2009, n. 33, come modificato dai commi 2 bis e 2 ter, dell'art. 42, del Decreto Legge 31.05.2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122, devono dichiarare:
- gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
 - le generalità complete dell'organo comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;
 - le generalità complete delle imprese aderenti al contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;

- la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto;
 - ai sensi del quattordicesimo comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
- ai sensi rispettivamente del primo periodo del quinto comma, dell'art. 36 e del settimo comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
- f) limitatamente agli offerenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:
- l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'articolo 3.2.3, lettera a);
 - l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
 - alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
 - alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - si obbliga verso l'offerente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;

- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegata copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'art. 1325, del Codice Civile e all'art. 88, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria;

3.1.5. Documento di Gara Unico Europeo: il Documento di Gara Unico Europeo deve essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dall'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e dovrà essere caricato all'interno della procedura telematica (utilizzando il modello Allegato F).

3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione.

3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico (primo e secondo comma dell'art. 45, art. 80 e lettera a, del primo comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni): una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 11.1, attestanti le seguenti condizioni:

1) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
- limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del cinquanta per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al cinquanta per cento;
- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera a);

Come modelli per la presentazione di tale dichiarazione, occorre utilizzare l'allegato A e occorre allegare copia della visura camerale in corso di validità.

2) Requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter e 2 della stessa norma, dichiarati mediante la documentazione da produrre a comprova dei requisiti utilizzando l'allegato A, l'allegato B e l'allegato F in formato pdf; nel caso in cui il concorrente debba rendere dichiarazioni non contemplate nel Documento di Gara Unico Europeo dovrà produrre di proprio pugno le dichiarazioni.

Precisazioni e indicazioni in merito alla compilazione delle dichiarazioni:

Il Documento di Gara Unico Europeo consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare di gara.

Indicazioni per la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo.

➤ L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo Documento di Gara Unico Europeo – compilando le seguenti parti:

- Parte II – Sezione A “Informazioni sull'operatore economico” - (riquadri: dati identificativi, informazioni generali, forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”; Sezione C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni; Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Parte III – Tutte le sezioni;
- Parte IV – “Criteri di selezione”:
 - Sezione A “Idoneità”: Punto 1 - precisare l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
 - Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- Parte VI – “Dichiarazioni finali”.

➤ In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico di cui alle lettere d), e), g), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.

Nello specifico la mandataria dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: dati identificativi, informazioni generali, forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avalimento ex art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni; Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Parte III – Tutte le sezioni;
- Parte IV – “Criteri di selezione”:
 - Sezione A “Idoneità”: Punto 1 - precisare l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
 - Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- Parte VI – “Dichiarazioni finali”.

La / e mandante / i dovrà / dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: dati identificativi, informazioni generali, forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avalimento ex art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - Parte III – Tutte le sezioni;
 - Parte IV – “Criteri di selezione”:
 - Sezione A “Idoneità”: Punto 1 - precisare l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
 - Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
 - Parte VI – “Dichiarazioni finali”.
- In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui alla lettera b), del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché in caso di consorzio stabile di cui alla lettera c), del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare:

Nello specifico il consorzio dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- Parte II - Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: dati identificativi, informazioni generali, forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni; Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Parte III – Tutte le sezioni;
- Parte IV – “Criteri di selezione”:
 - Sezione A “Idoneità”: Punto 1 - precisare l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
 - Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- Parte VI – “Dichiarazioni finali”.

La / e impresa / e consorziata / e per la / e quale / i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: dati identificativi, informazioni generali, forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
- Parte III – Tutte le sezioni;
- Parte IV – “Criteri di selezione”:
 - Sezione A “Idoneità”: Punto 1 - precisare l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
 - Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dall’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e dovrà essere caricato all’interno della procedura telematica.

3.2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico - finanziaria (lettera b, del primo comma, e quarto e quinto comma, dell'83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni): **non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico - finanziaria oltre all'attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione di cui all'articolo 3.2.3. - requisiti di cui all' art. 90, Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni;**

3.2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica: una o più dichiarazioni come segue:

- a) attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione nella categoria OG1, classifica IV e OG11, classifica III, utilizzando il criterio del beneficio del quinto (si vedano le disposizioni del secondo comma, dell'art. 61, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni) **O, qualora l'importo di una o più categoria / e sia pari o inferiore a €. 150.000,00 l'operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale ai sensi delle lettere a), b) e c), del primo comma, dell'art. 90, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni;**
- b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui al primo, terzo, quinto e sesto comma, dell'art. 48, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni:
 - ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla parte di lavori ovvero che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
 - si applicano il secondo e terzo comma, dell'art. 92, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni nei limiti della loro compatibilità;
 - il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.
- c) attestazione ISO 9001;
- d) visura camerale;
- e) dichiarazione sull'eventuale subappalto nei limiti previsti dal bando di gara.

3.3. Documentazione relativa alle disposizioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Relativamente alla documentazione amministrativa da produrre in ambito dell'appalto per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte dell'operatore economico, si rimanda integralmente a quanto riportato nel CAPO 11 del presente disciplinare di gara.

Per la presentazione delle relative dichiarazioni in merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza occorre utilizzare il modello allegato E.

4. CAPO 4 – OFFERTA TECNICA (busta telematica: B – offerta tecnica).

4.1. Offerta tecnica: la busta telematica dell'offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica di cui al punto IV.2.1), del bando di gara, come specificati nel seguente prospetto:

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dal comma nove bis, dell'art. 36 e dal secondo comma, dell'art.95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, con i criteri indicati di seguito:

DESCRIZIONE		PUNTI
OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI		
A	Qualità delle caratteristiche dei materiali costruttivi e di finitura	10
B	Qualità dell'impiantistica tecnologica	25
C	Qualità dell'adeguamento architettonico e riqualificazione ambientale del contesto circostante con gli immobili di intervento	5
D	Criteri Ambientali Minimi	8
E	Qualità dell'organizzazione del cantiere	2
F	Struttura e valutazione delle linee guida e principi Do No Significant Harm	10
G	Fornitura e posa di arredi per l'asilo nido e per la scuola materna	10
H	Fornitura e posa di attrezzature / arredi per i centri di cottura	10
I	Sistemazione delle aree esterne	10
OFFERTA ECONOMICA		
L	Elemento prezzo	10
TOTALE		100

- a) nell'offerta tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, secondo le modalità indicate nel documento criteri di valutazione.
- b) note in merito alle formalità della documentazione:
- b.1) non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegare alle relazioni;
 - b.2) le relazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente su ogni foglio; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate mediante acquisizione dell'immagine;
 - b.3) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto sub. b.2), da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti al raggruppamento;
- c) non sono ammesse le offerte tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:
- c.1) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui sopra;
 - c.2) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
 - c.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;

c.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

c.5) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;

d) l'offerta tecnica non può:

d.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta economica di cui all'articolo 4.2 o comunque pregiudicarne la segretezza;

d.2) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla già menzionata offerta tecnica;

d.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

e) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere c) oppure d), comporta la non ammissibilità dell'offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

5. CAPO 5 – OFFERTA ECONOMICA (busta telematica: C – offerta economica).

5.1. Offerta economica.

L'offerta economica deve essere inserita utilizzando le apposite funzionalità previste dalla piattaforma telematica TRASPARE della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte, Centro Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari, Pensionato Regina Elena ed Opera Pia Faccio Frichieri.

Una volta compilati i dati richiesti dello schema allegato che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta (o di tutte le ditte componenti il raggruppamento in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari, Gruppi Europei di Interesse Economico, ecc.) e caricato nell'apposito campo previsto dalla procedura.

Ai sensi del decimo comma, dell'art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, nel file di offerta economica l'operatore economico deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza.

Entro il termine previsto le imprese dovranno anche depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, nello spazio della scheda di gara la documentazione: computo metrico estimativo (opere aggiuntive / miglioramenti).

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

6. CAPO 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del secondo comma, dell'art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 120, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni applicando il metodo aggregativo – compensatore di cui all'allegato G, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni.

6.1. Valutazione della «Offerta Tecnica».

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»: in conformità alle Linee Guida n. 2, aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 424 del 02.05.2018, la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata utilizzando il metodo aggregativo compensatore e la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta i - esima;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i) ;

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V_{(a) i}$ sono determinati: per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa di cui al precedente punto 4), lettere A, B, C, D, E, F, G, H e I attraverso il metodo del confronto a coppie secondo i criteri e sotto criteri contenuti nel già menzionato articolo.

In particolare, ciascun commissario, per ogni criterio di valutazione confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quella che preferisce e il grado di preferenza variabile tra 1 e 6 (1 – nessuna preferenza; 2 – preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 – preferenza massima), eventualmente utilizzando anche i valori intermedi.

A tal scopo, viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	...	N
A					
	B				
		C			
			...		
				N-1	

Al termine del confronto, si sommano, per ogni criterio, i coefficienti attribuiti dai singoli commissari: tali somme vengono trasformate in coefficienti variabili tra zero e uno, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma tutte le altre somme.

Fermo quanto previsto al precedente punto, qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, rendendo così inapplicabile il cosiddetto “confronto a coppie”, i coefficienti relativi agli elementi di valutazione qualitativa saranno determinati con il seguente metodo:

- si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala di valutazione:
 - eccellente – 1,00;
 - ottimo – 0,90;
 - molto buono – 0,80;
 - buono – 0,70;
 - discreto – 0,60;
 - sufficiente – 0,50;
 - parzialmente adeguato – 0,40;
 - minimamente adeguato – 0,30;
 - insufficiente – 0,20;
 - gravemente insufficiente – 0,10;
 - non valutabile – 0,00.

- una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Quanto proposto dai concorrenti per ciascun criterio verrà valutato dalla Commissione anche tenendo conto di:

- chiarezza, sinteticità e completezza tecnico descrittiva delle analisi svolte dal concorrente in relazione a ciascun aspetto oggetto di valutazione;
- livello di definizione e adeguatezza tecnica delle soluzioni proposte dal concorrente nonché la dimostrazione della loro effettiva efficacia, fattibilità e sostenibilità

6.2. Valutazione della «Offerta Economica».

6.2.1. Elemento prezzo:

a) l'elemento prezzo di cui al punto IV.2.1), numero 6, del bando di gara, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1), con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1, lettera e);

b) al ribasso percentuale sul prezzo:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$V(a) i = R_i / R_{max}$	
dove:	
$V(a) i$	è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
R_i	è il ribasso dell'offerta in esame;
R_{max}	è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante).

La commissione giudicatrice, a seguito dell'apertura delle offerte economiche e della verifica della anomalia, procederà successivamente alla riparametrazione con riguardo all'offerta tecnica nel suo complesso, in modo da garantire al concorrente, che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico, il massimo punteggio complessivo previsto, pari a 88 punti, e alle altre offerte un punteggio proporzionato.

Il punteggio totale sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di parità del punteggio totale ottenuto, l'aggiudicazione avverrà con le modalità precisate nel disciplinare di gara.

7. CAPO 7 - FASE DI GARA.

7.1. Apertura della gara.

7.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
- dell'esame dell'offerta tecnica;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
 - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti a seguito di proposta di aggiudicazione;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
- alle cause di esclusione di cui all'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata: la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti almeno tre giorni lavorativi di anticipo.

7.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte: nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal punto IV.3.8) della lettera di invito per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale della presentazione telematica, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza della busta telematica dell'offerta economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

7.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione: il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente documentazione di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi del settimo comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi del secondo periodo, del settimo comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi del settimo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

7.2. Cause di esclusione in fase di ammissione.

7.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare: sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste telematiche di cui all'art. 1.2, gli offerenti:

- a) che non consentano la loro individuazione;
- b) per le quali è omessa l'offerta tecnica e / o economica.

7.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti: sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta telematica dell'offerta economica, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 7.1.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto confessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di Legge Statale o dal Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto all'articolo 3.1.3, oppure il sopralluogo è stato effettuato da soggetto diverso da quelli ammessi.

7.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio: sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 7.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente articolo 7.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;

- hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni della presente documentazione di gara o degli atti da questa richiamati, o non sono corredate dalla copia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui alla lettera m, del quinto comma, dell'art. 80 e 86, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti, in situazione di controllo di cui all'art. 2359, del Codice Civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di Gruppo Europeo di Interesse Economico, hanno omesso:
- se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.1);
 - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta;
 - di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 7.2.3, in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla Legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.

7.2.4. Soccorso istruttorio: ai sensi del nono comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 7.2.3, la stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) consente all'offerente di integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- c) accerta la sussistenza di irregolarità essenziali, ex sexto periodo, del nono comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi del quinto periodo, del nono comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, esclude il concorrente dalla gara;
- e) precisa che come indicato dal secondo periodo, del nono comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all'offerta economica.

Ai fini dell'applicazione del nono comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti all'offerta.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

7.2.5. Esclusioni definitive: sono comunque esclusi gli offerenti nei seguenti casi:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 7.2.4, lettera a) e b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni di cui al secondo comma, dell'art. 86, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente art. 7.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;

- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni o dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni nelle parti non abrogate dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dagli atti di gara.

7.3. Ammissione degli offerenti.

7.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse: le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Tale facoltà è indicata espressamente nella lettera di invito.

Ai sensi del secondo comma, dell'art. 58, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 56, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

7.3.2. Controllo del possesso dei requisiti: il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi, dà atto del numero degli offerenti ammessi.

7.3.3 Conclusione della fase di ammissione degli offerenti: il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo art. 6.5.

7.4. Gestione dell'offerta tecnica.

7.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»: la commissione di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione dell'art. 7.1.1, lettera d):

- a) procede, in seduta pubblica, all'apertura della documentazione dell'offerta tecnica caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

7.4.2. Esame della «Offerta Tecnica»: la commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui agli artt. 5.1.1 e 5.1.2;

b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'art. 51, del Codice di Procedura Civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;

7.4.3. Conclusione dell'esame della «offerta tecnica»: la commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle offerte tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna offerta tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) ad effettuare le verifiche di cui all'art. 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole offerte tecniche;
- c) alla verbalizzazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento e dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica, nonché della conseguente graduatoria provvisoria; le eventuali schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale;

7.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «offerta tecnica»: sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica dell'offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 4.1, lettera c), salvo che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi dell'articolo 4.1, lettera f).

7.5. Gestione dell'offerta economica.

7.5.1. Apertura dell'offerta economica: il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 12.4.1, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, in seduta pubblica, procede all'apertura telematica dell'offerta economica, procedendo all'apertura dei file in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa a:
 - incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
 - incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all'importo offerto depurato dagli oneri di sicurezza;

- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo art. 7.5.2.

7.5.2. Cause di esclusione in fase di esame dell'offerta economica: sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica dell'offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
- non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta manomissioni di una qualsiasi tipologia, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
 - che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- c) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente art. 7.5.1, lettera d);

7.5.3 Esclusioni in fase di esame dell'offerta economica: sono ammesse con riserva le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione come previsto all'art. 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2);
- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione ai sensi dell'art. 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2).

Ai sensi del nono comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.

7.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria: il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della già menzionata graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

7.5.5. Esclusioni definitive: sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente art. 7.2.4, lettera b);

- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente art. 7.2.4:
- risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni o dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

7.5.6. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse: la stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

7.6. Offerte anomale o anormalmente basse: In caso di offerte ammesse pari o superiore a tre, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che ai sensi del terzo comma, dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, ottengono contemporaneamente:
- un punteggio relativo all'elemento prezzo di cui agli artt. 4.2.1 e 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i già menzionati elementi;
- b) che, ai sensi dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la commissione giudicatrice:
- sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'art. 10.4.1, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo;
 - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e nei termini di cui agli artt. da 7.2.1 a 7.2.3;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la commissione giudicatrice proclama la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

CAPO 8 – AGGIUDICAZIONE.

8.1. Verbali: sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzioni e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita; i soggetti delegati possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 7.6., avvenuto in seduta riservata; sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni.

La diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla Legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, oggetto di esame ai sensi dell'articolo 7.2.6, tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

8.2. Proposta di aggiudicazione:

- a) ai sensi del quinto comma, dell'art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;
- b) la proposta di aggiudicazione, ai sensi del primo comma, dell'art 33, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente; in mancanza, il termine è pari a trenta giorni; il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente; decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata;
- c) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- e) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della stazione appaltante.

8.3. Aggiudicazione: l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del settimo comma, dell'art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

8.3.1. Provvedimento di aggiudicazione: l'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito.

In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi del sesto comma, dell'art 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, non equivale ad accettazione dell'offerta; l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell'ottavo comma, dell'art 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- b) ai sensi del settimo comma, dell'art 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

8.3.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'art. 76, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'art. 72, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- b) resta salva per la stazione appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara;
- c) ai sensi dell'ottavo comma, dell'art 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nella lettera di invito, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario; se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto; all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

9. CAPO 9 - STIPULA DEL CONTRATTO.

9.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto.

9.1.1. Condizioni per la stipula del contratto: il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dei punti 8.5.1 e 8.5.2;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui al nono, decimo e undicesimo comma, dell'art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;

c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli artt. da 85 a 95, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto previsto dal terzo comma, dell'art. 92 e dal secondo comma, dell'art. 94, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'art. 97 e dal comma 2 bis, dell'art. 99, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'ottavo comma, dell'art 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nella lettera di invito, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

9.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario: l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:

- la cauzione definitiva di cui all'art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui al settimo comma, dell'art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;

c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.coop.p.a., s.coop.r.l., società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.05.1991, n. 187, attuativo del terzo comma, dell'art.17, della Legge 19.03.1990, n. 55 e sue successive modifiche ed integrazioni; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

d) a depositare presso la stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di Legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla stazione appaltante.

Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'operatore economico aggiudicatario, la stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

9.2. Adempimenti contrattuali.

9.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna: la consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'aggiudicazione definitiva, fatti salvi i casi di cui al quarto periodo, dell'ottavo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

9.2.2. Adempimenti per la consegna: l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal capitolato speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai già menzionati termini, a trasmettere alla stazione appaltante:

a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:

- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto di cui alla lettera a), del primo comma, dell'art. 17, e commi 1, 1 bis, 2 e 3, del primo comma, dell'art. 28, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni; se l'impresa occupa fino a dieci lavoratori, ai sensi del primo periodo, del quinto comma, dell'art. 29, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale 30.11.2012 e successivi aggiornamenti;
- il nominativo e i recapiti del proprio responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio medico competente di cui agli artt. 31 e 38, Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni;

b) il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera h), del primo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni, e al punto 3.2 dell'allegato XV, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 ed ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la stazione appaltante;

- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla stazione appaltante, ai sensi della lettera i), del primo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni.

**PARTE TERZA – DISPOSIZIONI SPECIALI IN AMBITO DI APPALTO RIFERITO AL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 –
INVESTIMENTO 1.1.**

10. CAPO 10 – INTRODUZIONE.

Il progetto posto a base di gara lavori di nuova costruzione di polo dell'infanzia con asilo nido e scuola dell'infanzia di Strada Cavour n. 3, dal cui il quadro economico definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80, del 20.05.2023, risulta una spesa totale pari ad €. 3.800.000,00 è interamente finanziato dal MINISTRO DELL'ISTRUZIONE nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038, del 02.12.2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

Di conseguenza, l'appalto in oggetto è sottoposto a tutta una serie di disposizioni che dovranno essere attuate, ognuno negli ambiti di propria competenza, da parte delle Amministrazioni Centrali Titolari della Misura (in questo caso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE), dal Soggetto Attuatore di Misura (in questo caso il COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE), dal Soggetto Realizzatore di Misura (in questo caso la DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI), al fine del rispetto delle norme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano.

Di seguito si riportano le disposizioni speciali riguardanti l'ambito in oggetto di competenza della ditta appaltatrice dei lavori (Soggetto Realizzatore di Misura).

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI SPECIALI.

11.1. Condizionalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

10.1.1 Previsioni nell'Annex CID e negli Operational Arrangements.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano si articola in 6 Missioni e 16 Componenti.

Per ogni missione e componente vengono posti degli obiettivi (i cosiddetti “target”) e dei traguardi (i cosiddetti “milestone”), che con l'attuazione delle opere lo Stato Italiano deve raggiungere entro le tempistiche programmate a livello Europeo.

Per capire quali sono i milestone e target associati alla misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, connessi all’appalto in oggetto, occorre fare riferimento a quanto riportato nell’allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia - Annex CID (Council Implementing Decision) 10160/21 ADD 1 REV 2 del 08.07. 2022, del quale si riporta di seguito un estratto.

N.B. Per la verifica dei requisiti si veda la colonna “Descrizione di ogni traguardo e obiettivo”:

30/06/2023	Ministero Istruzione, in partnership con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio	M4C1-9	Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti di lavoro per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia.
------------	---	--------	---	-----------	---

Con il soddisfacimento degli obiettivi, vengono riconosciuti dall’Unione Europea allo Stato Italiano i sostegni sotto forma di prestito in rate.

Nell’Annex CID è riportato che il soddisfacimento degli obiettivi di cui al numero sequenziale Missione 4 – Componente 1 – iniziativa 1.1 è funzionale al pagamento della quarta rata di prestito.

A seguito dell’elaborazione dell’Annex CID, in data 22.12.2021 sono stati sottoscritti degli Accordi Operativi con la Commissione Europea (i cosiddetti Operational Arrangements).

Gli stessi affermano che “al completamento dei relativi traguardi concordati e degli obiettivi indicati (...), l’Italia presenterà una richiesta debitamente motivata per il pagamento del contributo finanziario e dei prestiti.

I traguardi e gli obiettivi pertinenti per ciascuna rata sono contenuti nel CIL.

Nel caso specifico della quinta rata di prestito, la tempistica indicativa per avanzare la richiesta di pagamento è Q4 2023, quindi dicembre 2023.

Inoltre, gli Operational Arrangements prevedono i cosiddetti “meccanismi di verifica” periodica per la dimostrazione del conseguimento di ogni singolo milestone / target del Piano (art. 11.1 – ogni anno su base semestrale – 30 aprile e 15 ottobre).

Per verificare questi aspetti connessi alla Misura 4, Componente 1, Investimento 1.1 relativi all’appalto in oggetto (“lavori di nuova costruzione di polo dell’infanzia con asilo nido e scuola dell’infanzia di Strada Cavour n. 3), occorre far riferimento all’allegato 1, del quale si riporta di seguito un estratto.

31/12/2025	Ministero Istruzione, in partnership con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio	M4C1-18	Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Obiettivo	Attivazione di nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni).
------------	---	---------	---	-----------	--

Operativamente, ne consegue che l’impresa appaltatrice dei lavori, in quanto “soggetto realizzatore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, dovrà introdurre ogni azione affinché il progetto posto a base di gara venga concluso in ogni sua parte entro il mese di dicembre 2023, in modo tale che vengano rispettate le linee programmatiche previste a livello Europeo.

In corso d'opera il Comune di Villafranca Piemonte, in quanto soggetto attuatore, monitorerà costantemente il corretto avanzamento dell'attuazione delle opere per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive.

Il soggetto attuatore verificherà inoltre che per ciascuna attività da realizzare vengano indicati i tempi di conclusione delle attività in modo da poter monitorare le tempistiche attuative e venga assicurata l'effettiva realizzabilità di traguardi (milestone) e obiettivi (target) corrispondenti, entro le scadenze concordate a livello europeo.

10.1.2 Ulteriori requisiti connessi alla misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a cui è associato il progetto.

10.1.2.1. Contributo agli indicatori comuni.

Con il Regolamento delegato 2021/2106 del 28.09.2021 sono stati approvati i cosiddetti "indicatori comuni" previsti anche al punto 1.11. degli Operational Arrangements.

Gli indicatori comuni sono indicatori utilizzati per il monitoraggio e la valutazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) europeo, base dal quale è derivato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici; sono nella maggior parte dei casi misurazioni delle "realizzazioni" dell'intervento.

A ogni misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è possibile associare uno o più indicatori.

Gli indicatori sono complessivamente 14.

Nel caso specifico della Misura 4, Componente 1, Investimento 1.1., connesso alla tipologia di appalto in oggetto (lavori di nuova costruzione di polo dell'infanzia con asilo nido e scuola dell'infanzia di Strada Cavour n. 3) l'indicatore comune al quale con l'attuazione delle opere si contribuisce è il numero 1 e 13, del quale si riporta l'estratto:

30/06/2026	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-21	Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno	Obiettivo	Strutture destinate all'accoglienza degli studenti oltre l'orario scolastico
------------	--------------------------------	---------	---	-----------	--

Operativamente, l'impresa appaltatrice dei lavori deve essere a conoscenza che l'opera da eseguire oggetto di appalto fornisce un contributo all'indicatore comune nn. 1 e 13, e dato che, come stabilito dall'articolo 1.11. degli Operational Arrangements, l'Italia deve rendere conto all'Unione Europea dei progressi eseguiti in merito agli indicatori comuni ogni anno su base semestrale (rispettivamente entro il 28 febbraio e il 31 agosto), è fondamentale il rispetto delle tempistiche previste da cronoprogramma procedurale.

10.1.2.2. Contributo ai tagging ambientali e digitali.

Il regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), stabilisce all'articolo 18 comma 1 che "Lo stato membro che desidera ricevere un contributo finanziario (...) presenta alla Commissione un Piano per la Ripresa e la Resilienza": è ciò che ha fatto l'Italia creando il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) Italiano.

Le lettere e) e f), del quarto comma, dell'art. 18, del Regolamento dell'Unione Europea 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 affermano che il piano per la ripresa e la resilienza dev'essere debitamente motivato e giustificato.

Esso deve presentare in particolar modo i seguenti elementi:

- e) una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza sono in grado di contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, e che indichi se tali misure rappresentano almeno il trentasette per cento della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI (...);
- f) una spiegazione del modo in cui le misure del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono e che indichi se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il venti per cento della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII (...)

Ne consegue che per ciascuna misura e sub misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono indicati i campi di intervento dell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241, con il rispettivo TAG, il coefficiente di sostegno e l'ammontare di risorse associato. A una singola misura o sub misura possono essere associati investimenti con differenti campi di intervento per TAG Climatico e Digitale, così come porzioni della spesa non utili al sostegno di alcuni TAG.

Gli importi indicati si riferiscono alla percentuale effettiva di contributo agli obiettivi climatici e digitali, a cui devono essere destinate rispettivamente almeno il trentasette per cento e almeno il venti per cento delle risorse del piano.

Nel caso specifico della Misura 4, Componente 1, Investimento 1.1., connesso alla tipologia di appalto in oggetto (lavori di nuova costruzione di polo dell'infanzia con asilo nido e scuola dell'infanzia di Strada Cavour n. 3), facendo riferimento all'allegato VI (Metodologia di controllo del clima – Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il dispositivo per la ripresa e la resilienza), è possibile far riferimento al seguente codice:

CODICE	CAMPO DI INTERVENTO	COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL SOSTEGNO AGLI OBIETTIVI IN MATERIA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI	COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL SOSTEGNO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI
085	Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia	0 %	0 %

In riferimento all'allegato VII (Metodologia per la marcatura digitale nell'ambito del dispositivo – Metodologia per la marcatura digitale) l'appalto in oggetto connesso alla Misura 4, Componente 1, Investimento 1.1. non apporta alcun contributo.

Operativamente, l'impresa appaltatrice dei lavori deve essere a conoscenza che l'opera da eseguire oggetto di appalto fornisce un contributo al tagging ambientale identificato con codice "085"; le opere effettuate devono essere in grado di garantire che siano rispettati a livello di misura i vincoli di destinazione agli obiettivi climatici previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il tutto nel rispetto delle tempistiche previste da cronoprogramma procedurale.

10.2. Principio Do No Significant Harm.

10.2.1. Vincoli Do No Significant Harm.

Il Regolamento dell'Unione Europea 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”.

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi oggetto di Contratto Specifico (di seguito, Interventi del Piano) al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art. 17, del Regolamento dell'Unione Europea 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

Il principio Do No Significant Harm ha lo scopo di valutare se una attività economica possa o meno arrecare un danno a sei determinati obiettivi ambientali.

In particolare, un'attività economica è reputata arrecare un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- alla transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione Europea.

Tutti gli investimenti proposti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati oggetto di una autovalutazione ex ante condotta dalle Amministrazioni Titolari, volta a verificare se l'investimento di rispettiva competenza:

A. contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al cento per cento);

oppure

B. si limiterà a “non arrecare danno significativo”.

Tale autovalutazione è fondamentale per l'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli Do No Significant Harm da adottare per gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in relazione alla Missione e alla Componente di riferimento).

Nel caso A. l'investimento ricade nel Regime 1, mentre, nel caso B., ricade nel Regime 2.

Gli esiti dell'autovalutazione ex ante in merito al Regime da considerare per ciascun intervento sono riportati nella "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cosiddetto Do No Significant Harm)", che costituisce a sua volta un allegato alla Circolare del 30.12.2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) così come aggiornata dalla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cosiddetto Do No Significant Harm)" – Edizione aggiornata allegata alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 33, del 13.10.2022.

Inoltre, sempre quale esito della autovalutazione ex ante, ciascun investimento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza risulta associato a una o più schede tecniche tra quelle allegata alla suddetta guida.

Le schede tecniche prendono in considerazione tipologie di attività economiche necessarie per la realizzazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ogni Scheda Tecnica riporta, quindi, per la singola attività i riferimenti normativi, i vincoli Do No Significant Harm, una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo (check list) per facilitarne l'applicazione.

Per il "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" (Investimento 1.1 della Componente 1 della Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) l'indicazione del regime e delle schede tecniche associate all'investimento stesso anch'essi riportati nella già menzionata guida operativa.

In particolare, per gli interventi del piano è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il regime 2, e ad esso sono state associate le seguenti schede tecniche:

- Scheda 1 - Costruzione nuovi edifici;
- Scheda 2 - Ristrutturazione edifici.

ANAGRAFICA INVESTIMENTO PNRR					REGIME	SCHEDA TECNICA DA APPLICARE	
TITOLO	MIS.	COMP.	INV.	NOME		SCHEDA 1 COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI	SCHEDA 2 RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	M4	C1	1.1.	Piani asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Regime 2	X	X

Orbene, l'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "appaltatore"), nello svolgimento delle prestazioni e delle attività che sarà chiamato ad eseguire, ed anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio vincoli Do No Significant Harm, declinato per l'investimento Missione 4 – Componente 1 – Intervento 1.1 come sopra rappresentato, sarà tenuto ad osservare quanto di seguito specificato.

Obblighi generali

1. In tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà valorizzare soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica, determinando un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati nei singoli interventi del piano, contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG (emissioni di gas serra).
2. In tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.10.2012 sull'efficienza energetica.
3. Per tutte le fasi della progettazione, in particolare nell'ambito della redazione degli elaborati di cui agli artt. da 33 a 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché nella realizzazione dei lavori, dovranno essere elaborate e verificate specifiche indicazioni finalizzate al rispetto del principio del Do No Significant Harm e al controllo dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, così da consentire che gli stati di avanzamento dei lavori (di seguito, "SAL") contengano una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.
4. Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio Do No Significant Harm, nel caso in cui, per lo specifico Intervento del Piano, il suddetto principio Do No Significant Harm imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle schede tecniche 1 di cui alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cosiddetto Do No Significant Harm)" della Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 30.12.2021, n. 32 così come aggiornata dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cosiddetto Do No Significant Harm)" - Edizione aggiornata allegata alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 33, del 13.10.2022.
5. L'appaltatore dovrà altresì supportare il soggetto attuatore nell'individuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche (oltre alla scheda 1 tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Scheda 5) di cui alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cosiddetto Do No Significant Harm)" allegata alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato n. 32, del 30.12. 2021 così come aggiornata dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cosiddetto Do No Significant Harm)" - Edizione aggiornata allegata alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 33, del 13.10.2022, nonché nell'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli Do No Significant Harm da adottare con riferimento alle peculiarità degli interventi del piano.

Obblighi specifici per l'esecuzione dei lavori.

Ai fini del rispetto dei vincoli Do No Significant Harm, fermo restando gli obblighi generali sopra elencati, l'appaltatore sarà tenuto altresì ad osservare i seguenti obblighi specifici per il perseguimento dei sei obiettivi ambientali di cui in premesse.

Con riferimento a:

OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici.

L'appaltatore, nella fase di esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le necessarie soluzioni volte all'efficientamento energetico ed alla riduzione dei consumi energetici degli impianti, nonché al monitoraggio e all'ottimizzazione degli stessi, affinché il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile, che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione, non superi la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nel Decreto Interministeriale 26.06.2015 – applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

L'appaltatore dovrà garantire che gli edifici di nuova costruzione realizzati nell'ambito degli affidamenti relativi ai contratti specifici, all'esito della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E. da parte di un tecnico incaricato, possano essere classificati come edifici ad energia quasi a zero.

L'appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, dovrà recepire le prescrizioni del progetto esecutivo relativamente alla destinazione del singolo intervento del piano.

In particolare, gli edifici di nuova costruzione non potranno, in tutto o in parte, essere adibiti all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili, ad eccezione degli eventuali interventi del piano progettati nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e / o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione / trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).

In ogni caso, le caldaie a gas dovranno essere conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione n. 813 / 2013 e alla Direttiva sull'etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.

OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI.

SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici.

L'appaltatore, in fase di esecuzione dei lavori, dovrà mettere in atto le soluzioni adattative identificate dal progettista nel proprio report di adattabilità redatto.

Laddove necessario, previa approvazione della direzione lavori, l'appaltatore dovrà integrare le soluzioni individuate dal progettista, rimanendo coerente con le strategie e i piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE.

SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici.

La realizzazione degli interventi del piano dovrà essere volta a garantire il risparmio idrico adottando le apparecchiature per l'erogazione dell'acqua previste nel progetto esecutivo che assicureranno un risparmio in tal senso.

Nel caso in cui fosse prevista l'installazione di apparecchi idraulici, in sede esecutiva dovranno essere adottate le indicazioni dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori di interventi edilizi", approvati con del Decreto Ministeriale 23.06.2022, n. 256, (di seguito "C.A.M.") – con particolare riferimento al paragrafo 2.3.9 – Risparmio idrico.

Pertanto, dal punto di vista della protezione della risorsa idrica, la realizzazione degli interventi del piano di costruzione di nuovi edifici dovrà garantire i seguenti requisiti:

- ridotto impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo: interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque e prevenire fenomeni di contaminazione, erosione, smottamento;
- raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche: separazione dei flussi di acqua non contaminati per uso irriguo;
- massimo risparmio idrico: gli edifici devono prevedere sistemi di raccolta delle acque piovane, sistemi di riduzione di flusso e apparecchi doppio scarico e sistemi di monitoraggio dei consumi idrici.

L'appaltatore, nella fase di esecuzione, dovrà garantire l'installazione di rubinetteria ed erogatori idrici in grado di assicurare il rispetto degli standard internazionali di prodotto secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica n. 1 e con la consultazione del sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

L'Appaltatore dovrà inoltre presentare le certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

Durante la preparazione e conduzione del cantiere per l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore assicurare le seguenti azioni, relative al paragrafo 2.6.1 "Prestazioni ambientali del cantiere" del Decreto dei Criteri Ambientali Minimi, che prevede tra le altre:

- misure di risparmio idrico in fase di costruzione cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE.

SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici.

Nell'attività di esecuzione l'appaltatore al fine del rispetto del principio, dovrà attenersi al rispetto del criterio relativo alla demolizione selettiva, recupero e riciclo di cui al paragrafo 2.6.2 previsto dal citato Decreto dei Criteri Ambientali Minimi, prestando inoltre particolare attenzione anche al paragrafo 2.4.14 relativo al disassemblaggio e fine vita previsto nel medesimo Decreto.

Oltre a quanto previsto dal Criteri Ambientali Minimi, l'appaltatore, durante la realizzazione degli interventi del piano, dovrà, ove richiesto dalle normative regionali e nazionali, avere contezza, ed eventualmente predisporre un aggiornamento in relazione alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa del PGR nonché del Piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai vigenti Criteri Ambientali Minimi redatti dal progettista.

L'appaltatore, per conto del soggetto attuatore, sarà responsabile per la conservazione dell'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio.

Dovrà inoltre redigere una relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero "R" (cifrario allegato II B - Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05.04.2006 relativa ai rifiuti.).

OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO.

SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici.

L'appaltatore, nella realizzazione degli interventi del piano, secondo quanto descritto anche nei Criteri Ambientali Minimi, dovrà garantire la prevenzione e riduzione dell'inquinamento tenendo conto per i materiali in ingresso e per la gestione ambientale del cantiere dei seguenti aspetti:

- impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH - art. 57);
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di costruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con l'attuazione, ove redatto e ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del PAC.

Tali vincoli possono considerarsi rispettati mediante il rispetto dei criteri di cui ai paragrafi 2.6.1 prestazioni ambientali del cantiere e 2.5 specifiche tecniche per i prodotti da costruzione del già menzionato Decreto dei Criteri Ambientali Minimi.

In particolare, in fase di esecuzione, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- nel caso in cui sia stata realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito;
- sottoporre al controllo della Direzione Lavori le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate;
- attuare il PAC ove previsto dalle normative regionali o nazionali eventualmente integrandolo.

OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI.

SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici.

L'esecuzione degli interventi del piano dovrà garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio.

Pertanto, non potranno sorgere edifici all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi destinati alla produzione di alimenti e mangimi come indicato nell'indagine LUCAS dell'Unione Europea e nella Direttiva dell'Unione Europea 2015/1513 (ILUC) del Parlamento Europeo e del Consiglio;

- terreni adibiti a foresta (definizione della legislazione nazionale di cui al terzo e quarto comma, dell'art. 3, e dell'art. 4, del Decreto Legislativo 03.04.2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"), per le quali le valutazioni previste dall'art. 8 del Decreto Legislativo 03.04.2018, n. 34 non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi;
- terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo come individuate nella scheda 1.

Laddove gli interventi del piano ricadano in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, l'appaltatore dovrà condurre un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette.

Nel caso in cui per gli interventi del piano sia previsto l'utilizzo di strutture in legno dovrà essere garantito che l'ottanta per cento del legno vergine utilizzato sia certificato FSC / PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento. Inoltre, tutti i prodotti in legno dovranno derivare da processi di recupero e riciclaggio come attestato dalle schede tecniche del materiale impiegato; tale ultimo punto può ritenersi verificato rispettando il criterio dei Criteri Ambientali Minimi di cui al paragrafo 2.5.6 relativo ai prodotti legnosi.

Pertanto, in fase di realizzazione degli interventi del piano, l'appaltatore sarà tenuto a:

- presentare le certificazioni FSC / PEFC o altre certificazioni equivalenti per il legno vergine;
- presentare le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo / riciclo).
- se pertinente, indicare eventuale adozione delle azioni mitigative previste dalla VIInA.

Oltre agli obblighi sopra elencati ai fini del rispetto dei vincoli Do No Significant Harm, l'Appaltatore sarà tenuto altresì al rispetto di tutta la normativa applicabile, in ambito comunitario e nazionale, richiamata in calce ad ognuna delle schede tecniche su richiamate di cui all'allegato "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cosiddetto Do No Significant Harm)" alla Circolare 30.12.2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) così come aggiornata dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cosiddetto Do No Significant Harm)" - Edizione aggiornata allegata alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato 13.10.2022, n. 33.

Verifica del rispetto del principio Do No Significant Harm da parte dell'appaltatore.

Come riportato nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cosiddetto Do No Significant Harm)" allegata alla Circolare dell'Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato 30.12.2021, n. 32 nonché dall'edizione aggiornata allegata alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 13.10.2022, n. 33 - una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi Do No Significant Harm è riportata nelle apposite check list.

Ciascuna scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda.

Ogni check list, quindi, è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (si / no / n.a.) e a cui è stato aggiunto un campo note al fine di consentire alle amministrazioni di proporre le loro osservazioni qualora ritenessero le opzioni proposte non esaustive.

Per le schede tecniche che descrivono attività economiche in cui è presente il doppio regime, contributo sostanziale o semplice Do No Significant Harm, la checklist contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica.

Le check list con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (i cosiddetti "progetti in essere"), al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio Do No Significant Harm e pertanto ammissibile nella rendicontazione connessa con il piano.

Ciò premesso, le check list di controllo allegate alla "Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cosiddetto Do No Significant Harm)" saranno compilate dal singolo soggetto attuatore.

A tal fine, tuttavia, l'appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dal soggetto attuatore, sarà tenuto a fornire a quest'ultimo gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della verifica dallo stesso condotta in base alle check list relative alla schede tecniche 1 e delle eventuali ulteriori schede individuate (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scheda 5), per le attività di competenza dell'appaltatore stesso.

In particolare, l'appaltatore sarà tenuto a rilasciare, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, una specifica dichiarazione di risposta ai corrispondenti punti di controllo, delle singole check list innanzi richiamate, che riguardano le attività di competenza dell'appaltatore stesso, fornendo, laddove necessario, documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato.

Sarà inoltre onere dell'appaltatore conservare tutta documentazione di supporto e di comprova di quanto dichiarato, che potrà essere richiesta dal soggetto attuatore ai fini della compilazione, da parte dello stesso, delle check list anzidette ovvero nell'ambito di verifiche / audit da parte dell'amministrazione.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio Do No Significant Harm, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dal soggetto attuatore e / o dall'amministrazione, oltre all'applicazione delle penali nella misura stabilita nel contratto specifico, costituisce causa di risoluzione di diritto dello stesso contratto specifico ai sensi dell'art. 1456, del Codice Civile.

10.3. Principi trasversali.

10.3.1 Introduzione: per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, occorre adottare le disposizioni previste dall'articolo 47, del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021, n. 108 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07.12.2021 sono state adottate delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare, in linea a quanto previsto dall'ottavo comma, dell'art. 47, del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021, n. 108 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Operativamente, di seguito sono riportate le clausole che il soggetto realizzatore dovrà rispettare nell'ambito dell'appalto in oggetto.

10.3.1.1. Rapporto sulla situazione del personale, relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, rispetto degli obblighi di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 (articolo 47, commi 2, 3, 3 bis, 4 punto A).

Il soggetto realizzatore dovrà rispettare le seguenti clausole:

Rapporto sulla situazione del personale per operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti (paragrafo 3, linee guida, art. 47, secondo comma).	Ai sensi del secondo comma, dell'art. 47, del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.201, n. 108 gli operatori economici sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46, del Decreto Legislativo 11.04.2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione di conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal primo comma, dell'art. 46, del Decreto Legislativo 11.04.2006, n. 198 con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per operatori economici che occupano un numero paio o inferiore a cinquanta dipendenti (paragrafo 3, linee guida, art. 47, terzo comma).	Ai sensi del terzo comma, dell'art. 47, del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.201, n. 108 gli operatori economici che occupano numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46, del Decreto Legislativo 11.04.2006, n. 198 sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria e qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettiva corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al sesto comma, dell'art. 47, del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.201, n. 108 da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla presentazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati dal Piano Nazione di Ripresa e Resilienza e Piano Nazionale Complementare.
Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (paragrafo 3, linee guida, art. 47, comma tre bis).	Ai sensi del comma tre bis, dell'art. 47, del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.201, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o inferiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12.03.1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al sesto comma, dell'art. 47, del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.201, n. 108 da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'art. 17, della Legge 12.03.1999, n. 68 le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Rispetto degli obblighi di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 (paragrafo 4, linee guida, art. 47, comma quattro).	Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, nel momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68.

10.3.1.2. Clausole contrattuali rivolte a favorire l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne (arti. 47, comma 4 punto B).

Il quarto comma, dell'art. 47, del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021, n. 108 e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre a stabilire dei criteri orientati a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità (vedi punto A - paragrafo 10.3.1.1. del suddetto disciplinare di gara), reca disposizioni dirette all'inserimento, come requisito necessario, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni e di donne.

In particolare, si prevede che costituiscano requisiti necessari dell'offerta: B) l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al trenta per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse e strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

I partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenuti a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di assumere l'impegno sopra citato.

Il mancato rispetto in corso d'opera dell'impegno sopra citato da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori, nel caso in cui ricorrano a lavori iniziati assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività connesse e strumentali, debitamente accertato dal soggetto attuatore, comporta l'applicazione delle penali di cui al sesto comma, dell'art. 47, del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021, n. 108 e sue successive modifiche ed integrazioni da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

10.3.2. Quote sud – superamento divari territoriali: in riferimento alle quote sud – superamento divari territoriali, l'appalto in oggetto connesso alla Misura 4, Componente 1, Investimento 1.1. non è pertinente.

10.4. Identificazione del titolare effettivo: fermo restando le più articolate indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 - 2024 a cui si rinvia, i soggetti partecipanti alla procedura d'appalto devono fornire, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, a pena di esclusione, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo (cifrario: soggetti obbligati alla comunicazione di dati e informazioni relativa alla titolarità effettiva di cui al Decreto Ministeriale 11.03.2022, n. 55 "Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust, qui interamente richiamato) mediante dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il soggetto attuatore effettuerà, in sede di istruttoria delle domande di partecipazione alla gara, le opportune verifiche in merito alle dichiarazioni prodotte dall'operatore economico per l'identificazione del titolare effettivo, riservandosi di avviare le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente e le relative segnalazioni presso gli enti preposti in caso di accertamento dell'avvenuta presentazione di false dichiarazioni da parte dell'operatore economico partecipante alla suddetta procedura di gara.

10.5. Assenza di conflitto di interessi: fermo restando le più articolate indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 - 2024 a cui si rinvia, i soggetti partecipanti alla procedura d'appalto devono fornire, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, sia a carico dei partecipanti stessi che a carico dei titolari effettivi, mediante dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47, Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La mancata presentazione della dichiarazione di assenza conflitto di interessi, da parte dei partecipanti in sede di presentazione della domanda, non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Tuttavia, la richiesta di presentazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi andrà necessariamente presentata da parte del medesimo soggetto qualora risultasse aggiudicatario / contraente, ed è funzionale alla stipula del contratto.

10.6. Ulteriori disposizioni: il soggetto realizzatore di misura deve, infine, rispettare le seguenti disposizioni:

- 1) deve adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario dell'Unione Europea (Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22, del Regolamento dell'Unione Europea 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione;
- 2) deve essere a conoscenza che l'amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- 3) deve accettare tutte le condizioni previste dall'avviso / bando ovvero da altra documentazione di gara inerente alla presente misura;
- 4) deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare la tracciabilità nell'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dall'avviso / bando ovvero altra documentazione di gara;
- 5) deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34, del Regolamento dell'Unione Europea 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e tecnica che il progetto è finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea;
- 6) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione centrale / periferica in merito all'attuazione degli interventi anche successive alla pubblicazione dell'avviso / bando ovvero di altra documentazione di gara;
- 7) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni.
- 8) di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento dell'Unione Europea 679/2016, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, così come novellato dal Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 101, nonché secondo le disposizioni contenute nell'art. 22, del Regolamento dell'Unione Europea 241/2021.

PARTE QUARTA DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI

12. CAPO 12 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.

12.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa.

12.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni: tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare di gara:

- sono rilasciate ai sensi del primo comma, dell'art. 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);

- ai sensi del secondo comma, dell'art. 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- devono essere corredate della copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

12.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applica il quinto comma, dell'art. 80 e l'art. 90, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e l'art. 62, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di integrazione o chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) alla documentazione si applicano l'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli artt. 18 e 19, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.

12.2. Modulistica disponibile per la partecipazione:

- allegato A - domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione;
- allegato B - dichiarazione a corredo dell'offerta;
- allegato C - dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- allegato D – sopralluogo;
- allegato E – dichiarazioni speciali in ambito di appalto riferito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 1 – Investimento 1.1;
- allegato F – schema di Documento di Gara Unico Europeo;
- allegato G – schema di offerta economica;
- allegato H – criteri di valutazione;
- allegato I – autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori nell'ambito degli interventi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- allegato L – autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di gara nell'ambito degli interventi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

12.3. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione.

12.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla presente documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera d) mediante una qualunque delle modalità ammesse dal sesto comma, dell'art. 76, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni; le comunicazioni inoltrate dal sistema verranno inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'apposita sezione in sede di iscrizione all'albo fornitori; tutti gli operatori economici sono pertanto tenuti a verificare il dato;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

12.3.2. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti: fermo restando quanto previsto dall'art. 3.1.3, del presente disciplinare di gara, vista la particolarità dell'intervento in relazione alle condizioni di particolarità degli interventi, è obbligatoria la visita di sopralluogo assistito e la presa visione degli atti progettuali da parte dell'offerente, ai sensi dell'articolo 3.1.3, del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità, dal titolare o da un rappresentante legale dell'impresa, come risultanti da certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o da attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con l'Area Tecnica – Lavori Pubblici del Comune di Villafranca Piemonte, telefonando al numero 011/9807107, interno 5 e chiedendo del geom. Mauro BORELLO, la data e l'ora della visita di sopralluogo; l'Area Tecnica – Lavori Pubblici del Comune di Villafranca Piemonte comunica al richiedente la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, sia se già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui al quinto comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia, qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- f) è altresì obbligatoria la sola presa visione degli atti progettuali da parte dell'offerente, ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera c), punto sub. c.3); la presa visione si ha per assolta in caso di acquisizione degli atti progettuali, oppure con una delle modalità di cui all'articolo 9.3.3; resta fermo l'obbligo di sopralluogo assistito.

Fermo restando quanto indicato nei punti precedenti, si fa presente che il sopralluogo obbligatorio verrà espletato direttamente presso il Comune di Villafranca Piemonte, Area Tecnica – Lavori Pubblici, Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO) alla presenza di un dipendente del suddetto Comune di Villafranca Piemonte.

12.4.3. Acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi del quarto comma, dell'art.74, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni le richieste di informazioni, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il termine perentorio delle ore [REDACTED]:[REDACTED], del giorno [REDACTED].[REDACTED].[REDACTED];
- b) l'Area Tecnica – Lavori Pubblici, del Comune di Villafranca Piemonte osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
- c) il presente disciplinare, la lettera di invito e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili ai soli operatori economici invitati sulla piattaforma telematica di cui all'articolo 1.3 (piattaforma digitale TRASPARE della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte, Centro Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari, Pensionato Regina Elena ed Opera Pia Faccio Frichieri) dal quale possono essere scaricati gratuitamente;
- d) l'intera documentazione progettuale è accessibile e disponibile sul sito internet del Comune di Villafranca Piemonte, dal quale può essere scaricata liberamente.

12.3.4. Chiarimenti: per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, è possibile procedere attraverso le seguenti modalità: attraverso comunicazioni sulla piattaforma telematica.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente entro il termine perentorio delle ore [REDACTED]:[REDACTED], del giorno [REDACTED].[REDACTED].[REDACTED].

12.4.5. Modello per offerta economica: il modello per l'offerta economica è l'allegato G - schema di offerta economica.

13. CAPO 13 - DISPOSIZIONI FINALI.

13.1. Controversie.

13.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente: contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sede competente, con le seguenti precisazioni:

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di trenta giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi quindici giorni;

b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;

- dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;

c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

13.1.2. Controversie in materia contrattuale: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi, rispettivamente, degli artt. 205 e 206, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

13.1.3. Supplente: ai sensi dell'art. 110, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso ai sensi del terzo e quarto comma, dell'art. 92, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni:

a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;

b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;

c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

13.2. Altre disposizioni e informazioni.

13.2.1. Computo dei termini: tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento della Comunità Europea n. 1182/71 approvata dal Consiglio il 03.06.1971.

13.2.2. Trattamento dei dati personali: ai sensi dell'art. 13, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è la Centrale Unica Di Committenza dei Comuni di Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte, Centro Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari, Pensionato Regina Elena ed Opera Pia Faccio Frichieri nella persona del responsabile unico del procedimento geom. Mario DRUETTA;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'art. 18, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui alla lettera a), del primo comma, dell'art. 4, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli artt. 21 e 22, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 16.12.2009 (Gazzetta Ufficiale n. 13, del 18.01.2010, supplemento ordinari n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per Legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 13, Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni.

13.2.3. Accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall'art. 53, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione o, in assenza di questa, dopo trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

13.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

- a) il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- b) il regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni nelle parti non abrogate dall'art 217, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19.04.2000, n. 145, per quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

13.3. Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi del dodicesimo comma, dell'art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Villafranca Piemonte, li .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(DRUETTA geom. Mario)

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegati: modelli per la partecipazione: (secondo comma, dell'art. 48, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni):

- allegato A – domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione;
- allegato B – dichiarazione a corredo dell'offerta;
- allegato C – dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- allegato D – sopralluogo;
- allegato E – dichiarazioni speciali in ambito di appalto riferito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 1 – Investimento 1.1;

- allegato F – schema di Documento di Gara Unico Europeo;
- allegato G – schema di offerta economica;
- allegato H – criteri di valutazione;
- allegato I – autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori nell’ambito degli interventi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- allegato L – autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di gara nell’ambito degli interventi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.